

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Prot. n. 8/2026

MASCHILE SERIE A OPEN

Oggetto: Referto arbitrale ASDT SOLFERINO – ASD PALLA TAMBURELLO DOSSENA

Il Giudice Sportivo,

presa visione

del referto arbitrale, relativo alla partita del Campionato di serie A, **ASDT SOLFERINO – ASD PALLA TAMBURELLO DOSSENA**, disputata in data 18.07.2026 sul campo sportivo di Solferino;

rilevato

- che, dal referto arbitrale e dalla nota ad esso allegata del Sig. Gianni Rizzi, si evince l'espulsione del presidente della ASD Palla Tamburello Dossena, **Daniele Consonni**, tessera n. 1281, perché:
"esprimeva con veemenza lamentele sulla modalità dei punteggi giocatori ed esprimeva dubbi sulla sportività della società Solferino che ha sostituito il capitano Manuel Festi per infortunio, asserendo che questo tamburello sarebbe una farsa perché per aggirare i regolamenti del punteggio giocatori, a suo dire, ci sarebbero delle strategie poco sportive.

Il pubblico sentendo il signor Consonni pronunciare ripetutamente la parola vergogna, interpretando fosse riferita all'idolo di casa, rumoreggiava e accusava lo stesso presidente di avere usato lo stesso stratagemma, lasciando fuori squadra vari giocatori nell'arco del campionato.

Il presidente, molto agitato, si è avvicinato in modo molto veemente al pubblico continuando a esprimere, con urla e movimenti convulsi gesticolando in modo molto evidente, le sue rimozioni, probabilmente rivolte - a suo dire - alla inadeguatezza dei regolamenti federali. A questo punto, vista la tensione che si è creata e dopo aver ripetutamente invitato il sig. Consonni a mantenere la calma, vedendolo correre verso il pubblico a fondo campo (prontamente attorniato dai propri giocatori per riportarlo alla calma), prendeva la decisione di espellerlo dal campo per evitare che la situazione, già esasperata, potesse degenerare in una rissa";

visti

- gli artt. 19 n.1 lett. d) e 66 n. 3 lett. a) e c) e art. 69 del Regolamento di Giustizia Fipt e quanto in essi prescritto;

condanna

Daniele Consonni e per esso la società **ASD Palla Tamburello Dossena** alla pena pecuniaria di **€ 375.00** ex art. 66, n.3, lett. a) in combinato disposto con l'art. 69 del Regolamento di Giustizia Fipt (Reg. Giustizia), da versarsi, ex art. 67 del Regolamento di Giustizia FIPT, alla Segreteria federale entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente decisione; nonché ex art. 66 n. 3 lett. c) all'inibizione da ogni attività sportiva per **60 giorni**.

Roma, 22.07.2026

Ufficio Commissioni e Tesseramento – Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova – Tel 0376.368246 - 0376.363325

www.federtamburello.it - e-mail info@federtamburello.it segreteriaactf@federtamburello.it

Codice Fiscale 80091990582 – Partita IVA 02122861004

Il Giudice Sportivo
Avv. Valentina Distefano
Valentina Distefano

Si comunichi a:

- Società ASD Palla Tamburello DOSSENA;
- Commissione Tecnica Arbitrale, nella persona del Presidente.

CONI - Foro Italico - Largo Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma - tel. 06.32723211 – fax 06.32723215

www.federtamburello.it - e-mail federtamburello@federtamburello.it

Codice Fiscale 80091990582 – Partita IVA 02122861004